Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia
Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51021 Abetone
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE PROMOZIONALI DENOMINATE "MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO" E "FIERA PROMOZIONALE DEI PRODOTTI MONTANI E DELL'ARTIGIANATO" – EDIZIONE ANNO 2025.

DISCIPLINARE

La gestione e l'organizzazione delle seguenti fiere promozionali dovrà essere effettuata secondo le seguenti indicazioni generali:

- L'affidamento nel suo complesso riguarda le seguenti fiere promozionali: "Mercatini dell'Antiquariato" e "Fiera promozionale dei prodotti montani e dell'artigianato".
- La durata dell'affidamento sarà per l'edizione dell'anno 2025.
- L'affidamento non comporta alcun onere economico per il Comune.
- L'affidatario gestirà economicamente le fiere, sostenendo direttamente tutte le spese e autofinanziandosi con i proventi che risulteranno dalla gestione, potendo richiedere autonomamente contributi e sponsorizzazioni varie.
- L'organizzazione e gestione delle fiere dovrà rispettare pienamente quanto stabilito dal regolamento e Piano del Commercio su aree pubbliche in vigore nel territorio del Comune di Abetone Cutigliano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.05.2022 dalle Delibere della Giunta comunale n. 71 e n. 72 del 24.04.2025, per quanto concerne il periodo di svolgimento, l'ubicazione, le merceologie ammesse, i soggetti ammessi a partecipare, il totale dei posteggi con le eventuali riserve stabilite, le caratteristiche delle fiere promozionali, l'orario di svolgimento.
- Le caratteristiche principali delle manifestazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti sopra descritti, sono riepilogate nel presente disciplinare.
- Si dà atto che, ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, l'Ente ha comunque la facoltà, di apportare modifiche e/o variazioni temporanee, anche in riferimento alla sede di svolgimento delle manifestazioni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per motivi di ordine tecnico, igienico-sanitario e quant'altro opportuno ad assicurare il corretto svolgimento delle stesse.
- L'affidatario dovrà essere autonomo per quanto riguarda l'allestimento delle manifestazioni.
- Il Comune non fornisce gazebi, o altre attrezzature necessarie per la realizzazione delle manifestazioni.
- L'eventuale installazione di corpi illuminanti resta a carico dell'affidatario, così come eventuali forniture straordinarie di energia elettrica che dovessero rendersi necessarie. Limitatamente alla Fiera promozionale dei prodotti montani e dell'artigianato, il Comune provvederà a fornire a proprie spese l'energia elettrica necessaria per la sola illuminazione dei gazebi. L'organizzatore dovrà comunque provvedere in proprio ad allacciarsi al quadro elettrico del Comune e produrre, ove necessario, la dichiarazione di conformità dell'impianto. Si precisa che le eventuali attrezzature elettriche installate dovranno essere installate in aree non accessibili al pubblico e rispettando le norme di sicurezza .
- Tutte le strutture ed i materiali utilizzati dovranno possedere i requisiti di legge per l'uso al quale sono destinati e dovranno essere montate a regola d'arte, evitando danni e pericoli a persone o cose, anche nel caso di avverse condizioni meteo.
- Dovrà essere consegnato al Comune preventivamente alla data di svolgimento della manifestazione l'elenco dei soggetti partecipanti con la specifica della tipologia di operatore di cui trattasi, la specifica della merceologia posta in vendita da ognuno e la dichiarazione del possesso dei requisiti degli operatori professionali, tenuto conto dello status di commerciante o meno, già posseduto dall'operatore professionale.
- Dovrà essere cura del gestore assicurarsi che la collocazione degli stand degli espositori nell'area destinata alla manifestazione (la cui esatta delimitazione verrà indicata direttamente dalla Polizia

Municipale) sia tale da garantire sia un'idonea delimitazione dell'area di transito pedonale sia il mantenimento di adeguate vie di esodo e di idonea corsia che consenta il passaggio agevole di mezzi di soccorso ed antincendio in caso di necessità. Gli stand dovranno inoltre essere dotati di un estintore da Kg. 6 del tipo ABC.

- L'affidatario dovrà provvedere al pagamento all'Ente dei canoni/imposte dovuti per il periodo di occupazione.
- L'affidatario si dovrà occupare delle richieste di tutte le autorizzazioni previste per le eventuali ulteriori attività in programma nel rispetto delle normative vigenti in materia (es. pubblico spettacolo, deroga ai limiti di rumorosità, etc.)
- L'affidatario dovrà autorizzare esclusivamente la partecipazione di operatori in regola con le normative di settore e provvedere ai relativi adempimenti di legge e regolamentari.
- L'affidamento in questione comporta il costituirsi di un rapporto di collaborazione improntato alla correttezza e al reciproco rispetto, per cui il Comune deve essere prontamente informato su tutte le decisioni organizzative che verranno assunte.
- L'affidatario dovrà prestare cura ed attenzione alla qualità degli stand espositivi, all'uniformità del layout ed alla sua coerenza con il tema delle fiere promozionali.
- In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l'accesso all'area delle manifestazioni.
- La responsabilità per danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività graverà esclusivamente sul soggetto terzo organizzatore e sugli espositori.
- Per quanto riguarda gli aspetti non previsti nel presente atto, si fa riferimento a quanto stabilito nel vigente Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche e dell'allegato regolamento.

Inoltre, l'affidatario dovrà osservare quanto segue :

a) È fatto obbligo con la sottoscrizione del contratto di affidamento, di attivare la procedura per la concessione del suolo pubblico e di provvedere al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei modi e termini indicati dalla normativa vigente nonché di osservare tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano autorizzazioni in genere.
b) È vietato vendere generi appartenenti a settore merceologico diverso da quelli indicati di seguito, distintamente per le fiere promozionali in oggetto, nel presente disciplinare.
c) L'occupazione di suolo mediante installazioni dovrà avvenire in modo che sia garantita la massima sicurezza per i cittadini senza pregiudizio dei diritti di terzi, presso i quali il concessionario è tenuto a rispondere, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per i danni subiti, risarcendo il Comune di altri danni che si dovessero verificare per effetto della concessione.
d) E' assolutamente proibito danneggiare il manto del suolo dato in concessione con la collocazione di caprette, tubi metallici od altro, nonché ancorare il banco e/o altre strutture con chiodi di ferro, pali, paletti o sostegni di ogni genere. L'ancoraggio del banco può essere effettuato mediante apposite zavorre le quali, non appena terminata la manifestazione, dovranno essere rimosse a cura degli assegnatari dei posteggi. E' vietato collocare tiranti o corde che rechino in qualsiasi modo intralcio al libero passaggio dei pedoni. Le eventuali opere pubbliche manomesse dovranno essere ripristinate a cura e spese del concessionario nei modi e nelle forme che saranno stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il Comune potrà inoltre richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni causati. Il suolo pubblico dovrà essere mantenuto in perfetto stato di decoro e pulizia, pertanto ogni concessionario dovrà munirsi di adeguato contenitore atto a raccogliere ogni rifiuto proveniente dall'attività svolta, e al termine dell'occupazione il suolo dovrà essere reso nel medesimo stato in cui è stato trovato e sgombro da occupazioni di sorta e da rifiuti.
e) Durante lo svolgimento della manifestazione è vietata la vendita mediante illustrazione della merce o l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi,

musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo all'utenza ed agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

f) Gli operatori commerciali che partecipano alle fiere promozionali, dovranno inoltre tenere tra loro e con i clienti, un comportamento corretto e comunque tale da non turbare il buon andamento della manifestazione.
g) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione
h) Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt e non possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione. E' tuttavia tollerata una sporgenza dallo spazio in concessione di non più di 50 cm., sempre che tale sporgenza non crei alcun genere di intralcio o impedimento o non vada ad invadere lo spazio di altri concessionari.
i) Il commercio su area pubblica deve essere esercitato nel rispetto della normativa, di volta in volta vigente, che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti, alimentari o non alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
j) Il commercio su area pubblica di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione in maniera igienica, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche organolettiche. Tali modalità sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'affidatario dovrà garantire che sia presentata, ove prescritto, la necessaria modulistica relativa alla parte igienico-sanitaria, nel caso di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande.
k) E' fatto obbligo al soggetto gestore di presentare all'Ufficio Commercio dell'Ente l'elenco di tutti gli operatori con l'indicazione della tipologia di vendita e della categoria di appartenenza tra quelle ammesse a partecipare (commerciante su area pubblica, produttore agricolo, ecc.)

FIERA PROMOZIONALE DENOMINATA "MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO": CARATTERISTICHE FONDAMENTALI.

GIORNATE DI SVOLGIMENTO EDIZIONE 2025: domenica 6 luglio (in loc. Abetone presso il P.le sottostante la Piazza Europa); domenica 27 luglio, domenica 3 agosto, domenica 17 agosto (in loc. Le Regine presso il P.le Vittorio Chierroni);

UBICAZIONE: Piazzale Vittorio Chierroni in loc. Le Regine per i giorni 27.07, 3.08, 17.08; Abetone, (presso il P.le sottostante la Piazza Europa) per il giorno 06.07.

N. COMPLESSIVO E METRATURA DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE: n. 23 di mq. 12 ciascuno, per totali mq. 276 (dei quali n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica e n. 1 riservato a titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica portatori di handicap) in loc. Le Regine; n. 35 di mq. 12 ciascuno, per totali mq. 420 (dei quali 4 riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica e n. 1 riservato a titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica portatori di handicap) in loc. Abetone.

MERCEOLOGIE AMMESSE : **oggetti di antiquariato, cose usate , collezionismo**.

CATEGORIE DI OPERATORI AMMESSE: I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche; Imprenditori individuali e società iscritti al registro imprese ai sensi della legge regionale; non professionisti; associazioni senza scopo di lucro; soggetti privati, collezionisti o amatori non rientranti nella definizione di operatori non professionisti di cui alla L.R. 62/2018, che esercitano attività di vendita ed esposizione in

modo occasionale e non professionale. I soggetti partecipanti alla manifestazione, se rientranti nell'ambito di applicazione del Codice regionale del Commercio ai fini del commercio su area pubblica, dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 62/2018 nonché in regola con il "DURC" ai sensi dell'art. 44 della suddetta legge regionale.

ORARIO: dalle ore 8:00 alle ore 20:00. L'organizzatore è tenuto ad accertarsi che le aree concesse su suolo pubblico siano tempestivamente restituite al Comune al termine delle manifestazioni, completamente libere da ingombri e dai rifiuti che dovranno essere conferiti negli appositi cassonetti.

MODALITA' ESPOSITIVE: utilizzo di gazebi/banchi con eventuale idonea copertura, il cui montaggio/smontaggio dovrà avvenire ad esclusiva cura degli espositori. **Non è ammessa la presenza dei mezzi (furgoni, ecc.) nell'area della manifestazione.**

FIERA PROMOZIONALE DENOMINATA "DEI PRODOTTI MONTANI E DELL'ARTIGIANATO": CARATTERISTICHE FONDAMENTALI.

PERIODO DI SVOLGIMENTO 2025: sabato 16 e domenica 17 agosto;

UBICAZIONE: Abetone, piazzale sottostante P.zza Europa;

N. COMPLESSIVO E METRATURA DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE: n. 35 di mq. 9 ciascuno, per totali mq. 315 (dei quali n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica e n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica portatori di handicap).

MERCEOLOGIE AMMESSE: **prodotti di artigianato locale o italiano** (abbigliamento, articoli da regalo, oggettistica, alimentare) **e prodotti tipici e/o montani italiani**.

CATEGORIE DI OPERATORI AMMESSE: I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche; Imprenditori individuali e società iscritti al registro imprese ai sensi della legge regionale; operatori non professionisti; produttori agricoli; artigiani; associazioni senza scopo di lucro. I soggetti partecipanti alla manifestazione, se rientranti nell'ambito di applicazione del Codice regionale del Commercio ai fini del commercio su area pubblica, dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 62/2018 nonché in regola con il "DURC" ai sensi dell'art. 44 della suddetta legge regionale.

ORARIO: dalle ore 10:00 alle ore 23:00. L'organizzatore è tenuto ad accertarsi che le aree concesse su suolo pubblico siano tempestivamente restituite al Comune al termine delle manifestazioni, completamente libere da ingombri e dai rifiuti che dovranno essere conferiti negli appositi cassonetti.

MODALITA' ESPOSITIVE: utilizzo di gazebi/banchi con eventuale idonea copertura, il cui montaggio/smontaggio dovrà avvenire ad esclusiva cura degli espositori**. Non è ammessa la presenza dei mezzi (furgoni, ecc.) nell'area della manifestazione.**

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Oltre all'organizzazione delle manifestazioni in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare e dal progetto presentato, l'affidatario è tenuto inoltre :

- A tenersi costantemente in contatto con il Comune comunicando tempestivamente qualsiasi problema dovesse sorgere;
- Ad assicurare il personale impiegato e le strutture non di proprietà comunale utilizzate nell'attività per la responsabilità civile verso terzi, nonché ad assumersi ogni responsabilità diretta ed indiretta, in particolare per danni a persone o cose, o per omissioni o violazioni delle norme vigenti, nonché per qualsiasi evento o danno che dovesse prodursi nell'espletamento dell'attività, esonerando pertanto il Comune da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta, anche in caso di furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro della merce esposta, dovuti a qualsiasi causa od evento. Copia della polizza assicurativa deve essere prodotta **entro 10 giorni** dalla data di stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio delle manifestazioni .

Essendo l'oggetto dell'affidamento riferito a :
- esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- esercizio dell'attività di vendita diretta di prodotti alimentari e non alimentari provenienti da aziende agricole;
- esercizio dell'attività di vendita di prodotti realizzati da imprese artigiane;

il soggetto affidatario deve garantire da parte degli operatori chiamati ad esercitare l'attività il possesso dei requisiti di legge. In particolare gli operatori partecipanti alle fiere promozionali oggetti di affidamento, ove soggetti all'applicazione della L.R. 62/2018, dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 62/2018 nonché in regola con il DURC ai sensi dell'art. 44 della suddetta L.R.
La scelta dei partecipanti dovrà avvenire nel rispetto di criteri atti a garantire il pieno rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza.
Dovrà essere fornito al Comune l'elenco dettagliato dei partecipanti alle fiere promozionali.
Resta in capo all'organizzatore acquisire le necessarie autorizzazioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento delle fiere promozionali in questione.

PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA:

Le inadempienze degli obblighi assunti ed in particolare il mancato rispetto di quanto richiesto nell'avviso di gara, nel presente disciplinare e di quanto indicato nei progetti di gestione delle manifestazioni, che andranno a far parte integrante del contratto di affidamento, verranno contestate tempestivamente dall'Amministrazione comunale al soggetto affidatario che, entro 5 giorni, potrà produrre all'Amministrazione le proprie osservazioni e giustificazioni; il Comune, qualora non le ritenga fondate, provvederà a suo insindacabile giudizio ad applicare la penale da € 200,00 a € 500,00 per ciascuna violazione, a seconda della gravità .
La recidiva nel comportamento irregolare o la gravità della eventuale irregolarità consentono la risoluzione del contratto e la richiesta di eventuali ulteriori danni.

In particolare, l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere anticipatamente in qualsiasi momento il rapporto contrattuale, nei seguenti casi:

a) Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal soggetto nel corso della procedura di gara.
b) Nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del soggetto risultante dall'avvio di una procedura concorsuale.

c) Nel caso in cui taluno dei responsabili dell'affidamento siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
d) Nel caso in cui il soggetto perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale si è aggiudicato l'affidamento, nonché richiesti per la stipula del contratto.
e) violazione di specifiche norme di legge in materia o di obblighi contrattuali determinati.

Abetone Cutigliano, 07.05.2025

Il Responsabile del Servizio
Commercio e Sviluppo Economico
(D.ssa Michela Sisi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.